

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1395-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro delle riforme elettorali

(ELIA)

di concerto col Ministro degli affari esteri

(ANDREATTA)

e col Ministro dell'interno

(MANCINO)

(V. Stampato n. 1395)

*approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
il 28 luglio 1993*

(V. Stampato Camera n. 2992)

*approvato senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 3 agosto 1993*

*Trasmesso dal Presidente Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 agosto 1993*

Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN SEDE DI PRIMA
DELIBERAZIONE

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è inserito il seguente:

«La legge assicura le condizioni per l'effettivo esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero».

Art. 2.

1. Nell'articolo 56 della Costituzione, al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: «Venti di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero in unica circoscrizione secondo le modalità stabilite dalla legge».

2. Il quarto comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni istituite sul territorio nazionale si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodieci e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 56 è aggiunto, in fine, il seguente:

«La ripartizione dei seggi all'interno della circoscrizione istituita per l'estero si effettua secondo le modalità stabilite dalla legge».

Art. 3.

1. Nell'articolo 57 della Costituzione, al secondo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Dieci di essi sono eletti dai cittadini residenti all'estero secondo le modalità stabilite dalla legge. A tali fini è istituita la circoscrizione per l'estero, che è equiparata ad una regione italiana».

2. Il quarto comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le Regioni di cui all'articolo 131, previa applicazione delle disposizioni del secondo e terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

